



Comune di Carate Brianza  
SETTORE LAVORI PUBBLICI

**OGGETTO:** Procedura aperta, in modalità telematica, ex art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e d.l. n. 76/2020, convertito – con modificazioni – dalla l. n. 120/2020 e s.m.i., per l’affidamento dell’appalto concernente la progettazione esecutiva – previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di offerta – e l’esecuzione dei lavori di realizzazione del Nuovo Palazzetto dello Sport, in Via Tommaso Grossi, nel Comune di Carate Brianza.

CIG: 8966561038; CUP: G51B21005370001.

**RISPOSTE AI QUESITI FORMULATI DAGLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA SUDETTA PROCEDURA DI GARA.**

**QUESITO n. 10**

Con riferimento all’ipotesi del “progettista indicato” (cfr. art. 4 del Disciplinare: “Le imprese, qualora non dimostrino i requisiti di cui al punto 5. del presente Disciplinare di gara relativi ai servizi di ingegneria e architettura tramite il proprio staff di progettazione, o in assenza della qualificazione per progettazione, devono indicare o associare per la redazione del progetto uno o più progettisti di cui all’art. 46 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), del Codice in possesso dei requisiti previsti al punto 5. del presente Disciplinare relativi ai servizi di ingegneria e architettura”), si chiede cortese conferma del fatto che, per poter indicare il/i suddetto/i progettista/i non è necessario ricorrere all’istituto dell’avvalimento e, quindi, non è necessario produrre il relativo contratto di avvalimento e tutte le dichiarazioni ad esso accessorie previste dall’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016, come anche confermato da recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ha stabilito che “Il progettista indicato, pertanto, sebbene secondo l’Adunanza Plenaria 9 luglio 2020, n. 13, non offerente o concorrente, è il soggetto in possesso, in proprio, dei requisiti per la progettazione ed esegue le relative prestazioni dell’appalto integrato (sulla base di un contratto di «prestatore d’opera professionale che non entra a far parte della struttura societaria che si avvale della sua opera, e men che meno rientra nella struttura societaria quando questa formula l’offerta» come assume l’Adunanza Plenaria nella pronuncia citata).

Egli è comunque inserito nella struttura dell’offerta dell’operatore economico che partecipa alla procedura di gara sia perché i suoi requisiti sono valutati dalla stazione appaltante ai fini dell’ammissibilità dell’offerta, sia perché egli partecipa (in caso di aggiudicazione) alla esecuzione della progettazione (parte rilevante dell’oggetto del contratto di appalto integrato).

Ne discende che è errato equiparare il progettista indicato in sede di offerta al progettista chiamato, mediante contratto di avvalimento, a prestare i requisiti di cui è privo l’operatore economico (né in senso contrario è possibile invocare il precedente costituito da Cons. St., V, 27 luglio 2020, n. 4785, che si è occupata della diversa ipotesi dell’avvalimento del progettista)” [Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza n. 05447/2021 del 20.07.2021].

COMUNE DI CARATE BRIANZA  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N.0000225/2022 del 05/01/2022  
Firmatario: IVAN GIUSEPPE CADEI



**Comune di Carate Brianza**  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI**

**RISPOSTA n. 10**

Si conferma che gli operatori economici, secondo quanto disposto dal punto 4, par. 4, del Disciplinare di gara, “*qualora non dimostrino i requisiti relativi ai servizi di ingegneria e architettura di cui al punto 5 del presente disciplinare di gara tramite il proprio staff di progettazione, o in assenza della qualificazione per progettazione, devono indicare o associare per la redazione del progetto uno o più progettisti*”, senza necessariamente dover ricorrere all’istituto dell’avvalimento disciplinato dall’art. 89 del D.lgs. 50/2016.

Carate Brianza, li 5.01.2022

Il RUP e Responsabile Settore LL.PP.

Geom. Ivan Giuseppe Cadei

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate*